

Codice A1604A

D.D. 7 dicembre 2017, n. 511

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile NO-P-00117, ubicato in Via Torelli, nel Comune di Novara e gestito dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A..**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Novara e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota inviata tramite *posta elettronica certificata* in data 4 ottobre 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile NO-P-00117, ubicato in Via Torelli nella particella catastale n. 615 del foglio di mappa n. 98, censito al C.T. del medesimo Comune di Novara.

Il pozzo di cui sopra, allacciato alla rete idrica comunale, ubicato in area intensamente urbanizzata e identificato con la sigla *P26* negli elaborati del Piano Regolatore Generale del Comune di Novara vigente, è stato perforato nel 1961, è profondo 117,70 metri e filtra tra -61,10 e -67,50 metri, tra -98,20 e -105,30 metri e tra -105,30 e -115,40 metri. E' pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree adibite a verde pubblico, di reti viarie e di servizio, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 10,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma quadrata, conforme alla vigente normativa, recintata e con una superficie di 300 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e con una superficie complessiva di 14.700 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e con una superficie complessiva di 28.830 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 7 – Regione Piemonte – Provincia di Novara – Comune di Novara – Indagine idrogeologica per la determinazione delle zone di rispetto dei pozzi idropotabili comunali – Pozzo NOP00117 - Via Torelli – Zone di rispetto pozzo NOP00117 – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Novara che la ha approvata con determinazione del dirigente del Servizio Progettazione e Pianificazione Urbanistica del medesimo comune n. 33 del 21 novembre 2012.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Novara, con nota in data 21 maggio 2012, aveva considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA – premettendo che sia per l'età sia per la collocazione cittadina sarebbe opportuno sostituire la captazione in esame – aveva inoltre evidenziato talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- siano previsti ed adottati, oltre all'opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità, nei parcheggi e nelle aree produttive/commerciali ricadenti all'interno dell'area proposta;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- le attività svolte all'interno delle fasce di rispetto dovranno rispettare la normativa vigente;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta della tubazione del canale irriguo che scorre nei pressi del pozzo (Cavo Ricca).

L'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.I.A.N. – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 5 giugno 2012, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata. Nella medesima nota, la stessa Azienda, aveva poi evidenziato talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- si provveda a garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del manto stradale e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- sia verificata la messa in sicurezza del distributore di carburanti ricadente in parte della zona di rispetto allargata;
- dovrà essere vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle aree adibite a verde pubblico ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta della tubazione del canale irriguo che scorre nei pressi del pozzo (Cavo Ricca).

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo *NO-P-00117*, ubicato in Via Torelli, nel Comune di Novara, è riconosciuto alla Servizi Idrici Novaresi S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee per uso potabile approvato con la determinazione della Provincia di Novara n. 1030/2007 del 5 marzo 2007.

Successivamente, con la determinazione n. 782/2009 del 2 marzo 2009, la stessa Provincia di Novara ha apportato alcune modifiche al disciplinare di concessione di cui sopra, accordando il sub-ingresso della Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il medesimo pozzo.

Alcune particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia sono definite dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Novara *verde pubblico*; tuttavia, pur essendo aree verdi, tali terreni non risultano essere soggetti ad attività di sfruttamento agricolo e pertanto non è stato ritenuto necessario presentare né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006 e, nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo fisico o meccanico per il contenimento della vegetazione vietando l'utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi, ai sensi del d.lgs. 174/2000.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42, in data 19 ottobre 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile *NO-P-00117*, ubicato in Via Torelli, nel Comune di Novara e gestito dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 25 marzo 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree adibite a verde pubblico, di reti viarie e di servizio, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità, dei piazzali e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza ed a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – con particolare riguardo al distributore di carburante, alle aree destinate ad attività produttive, artigianali, commerciali ed alla tubazione del canale irriguo Cavo Ricca – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- dovrà essere vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle aree adibite a verde pubblico ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia.

Vista la determinazione n. 1030/2007, in data 5 marzo 2007, con la quale la Provincia di Novara ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee per uso potabile con il quale riconosce alla Servizi Idrici Novaresi S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo *NO-P-00117*, ubicato in Via Torelli, nel Comune di Novara;

vista la determinazione n. 782/2009, in data 2 marzo 2009, con la quale la Provincia di Novara ha apportato alcune modifiche al disciplinare di concessione di cui sopra, accordando il sub-ingresso della Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il medesimo pozzo;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Novara, in data 21 maggio 2012 – prot. n. 49003;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.I.A.N. – in data 5 giugno 2012 – prot. n. 19221;

vista la determinazione del dirigente del Servizio Progettazione e Pianificazione Urbanistica del Comune di Novara n. 33 del 21 novembre 2012 con la quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", inviata tramite *posta elettronica certificata* in data 4 ottobre 2017 – prot. n. 0001292, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
**DETERMINA**

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile *NO-P-00117*, ubicato in Via Torelli, nel Comune di Novara e gestito dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 7 – Regione Piemonte – Provincia di Novara – Comune di Novara – Indagine idrogeologica per la determinazione delle zone di rispetto dei pozzi idropotabili comunali – Pozzo NOP00117 - Via Torelli – Zone di rispetto pozzo NOP00117 – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 10,00 l/s – portata massima di concessione emungibile dal pozzo *NO-P-00117* di Via Torelli derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.  
Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde pubblico e privato ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.
- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Novara – Società Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Novara – Società Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Novara, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità, dei piazzali e dei parcheggi ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza ed a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – con particolare riguardo al distributore di carburante, alle aree destinate ad attività produttive, artigianali, commerciali ed alla tubazione del canale irriguo Cavo Ricca – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
- vietare lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle aree adibite a verde pubblico ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*